

Partecipazione alle eccedenze d'assicurazione privati

(art. 36 lett. c della legge federale sulla procedura amministrativa; RS 172.021)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato le decisioni seguenti relative a contratti d'assicurazione in corso:

Decisione

<i>del</i>	<i>Tariffa sottoposta da</i>
11 gennaio 2005	La Basilese Assicurazioni, Basilea
13 gennaio 2005	Zurigo, Compagnia d'assicurazioni sulla vita, Zurigo

per l'assicurazione vita.

Rimedi giuridici

La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe presso la Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Rämistrasse 74, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

25 gennaio 2005

Ufficio federale delle assicurazioni private